
COVID-19: normativa di riferimento

Le disposizioni in vigore a livello nazionale e regionale

Cattaneo Zanetto & Co

Roma, 13 marzo 2020

COVID-19: normativa di riferimento

Le disposizioni in vigore a livello nazionale e regionale

Cattaneo Zanetto & Co

Indice

1. Introduzione	3
2. Il quadro nazionale.....	3
2.1. Decreti-Legge, DCPM e delibere.....	3
2.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ..	6
2.3. Provvedimenti ministeriali.....	6
3. Il quadro regionale	7
3.1. Ordinanze Regionali	7
4. Riepilogo dei contenuti del DPCM 8 marzo 2020 alla luce di quanto disposto dal DPCM 9 marzo e dell'11 marzo	9

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

1. Introduzione

Nel corso delle ultime settimane l'emergenza epidemiologica legata al virus COVID-19 ha occupato le prime pagine dei giornali e l'agenda di tutte le istituzioni del nostro Paese. La necessità di contenere la diffusione del cosiddetto "Coronavirus" ha portato all'emanazione di numerosi provvedimenti, sia a livello Nazionale che Regionale e tale intensa produzione normativa ha generato spesso grande confusione in chi si è trovato a dover applicare e rispettare queste disposizioni.

Al fine di fare chiarezza, di seguito potete trovare una breve sintesi delle **norme che ad oggi, 13 marzo 2020, risultano in vigore**. Il documento si compone di due macrosezioni, dedicate rispettivamente alla normativa nazionale, divisa a sua volta in Decreti-Legge, DCPM e delibere, ordinanze della Protezione Civile e provvedimenti ministeriali, e alla normativa regionale. Infine, è riportata una tabella riassuntiva degli effetti dei DPCM dell'8, 9 e 11 marzo.

2. Il quadro nazionale

2.1 - Decreti-Legge, DCPM e delibere

DI Coronavirus	<u>LEGGE 5 marzo 2020, n. 13</u> – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. <u>Testo coordinato</u>	<i>Approvato da entrambi i rami del parlamento, il testo è stato pubblicato sulla <u>Gazzetta ufficiale del 9 marzo, n. 61.</u></i>
DI Misure economiche Coronavirus	<u>DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9</u> – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	<i>Avviato l'11 marzo l'esame in prima lettura al Senato (<u>S.1746</u>) – Assegnato alla 5^a Commissione Bilancio, i relatori sono i Sen. Conzatti (IV) e Presutto (M5S). Il termine emendamenti è fissato al 20 marzo alle 12.</i> Note esplicative <ul style="list-style-type: none">• <u>INPS</u> - indicazioni in tema di sospensione degli adempimenti e dei versamenti

		<p>contributivi e istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali</p> <ul style="list-style-type: none"> • INPS – istruzioni operative relativamente ad accesso agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro
DI Attività giudiziaria Coronavirus	<p>DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.</p>	<p><i>Il testo è stato trasmesso al Senato per l'avvio dell'iter di conversione in legge (S.1757) – Assegnato alla Commissione 2^a Giustizia. L'esame non è stato ancora avviato</i></p>
DI Potenziamento SSN	<p>DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 – Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.</p>	<p><i>Trasmesso alla Camera per la prima lettura (C.2428) – Assegnato alla Commissione XII Affari Sociali. L'esame non è stato ancora avviato</i></p>
<p>DPCM Zone arancioni e territorio nazionale</p> <p><i>attualmente in vigore gli articoli 1 (ad eccezione della lettera d) e gli articoli 4 e 5</i></p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p><i>In vigore dall'8 marzo al 3 aprile. Le disposizioni che vanno in contrasto con il DPCM 11 marzo non si applicano dal 12 al 25 marzo.</i></p> <p>Note esplicative</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordinanza Dipartimento protezione civile N.646 • MAECI – MIT – MISE – chiarimenti su transfrontalieri e merci • MIPAAF - Movimentazione prodotti agroalimentari • Prefettura di Alessandria

		<ul style="list-style-type: none"> • Assolombarda • FAQ Protezione Civile
DPCM “Io resto a casa”	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.</p>	<p><i>In vigore dal 10 marzo al 3 aprile. Le disposizioni che vanno in contrasto con il DPCM 11 marzo non si applicano dal 12 al 25 marzo.</i></p> <p>Note esplicative</p> <ul style="list-style-type: none"> • FAQ del Governo (nel caso di difficoltà ad accedere al sito, le FAQ sono disponibili anche al seguente link)
DPCM Nuove misure restrittive su tutto il territorio nazionale	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.</p>	<p><i>In vigore dal 12 marzo al 25 marzo 2020. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure dei DPCM dell'8 e del 9 marzo.</i></p> <p>Note esplicative</p> <ul style="list-style-type: none"> • FAQ Governo – aggiornate in seguito all'entrata in vigore del DPCM • FAQ Regione Lombardia - Domande e risposte per chiarire le nuove disposizioni valide in Lombardia e su tutto il territorio nazionale inerenti l'emergenza da coronavirus • Viminale - Circolare ai prefetti sulle misure previste

<p>Ulteriore stanziamento di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali</p>	<p><u>DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020</u> – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.</p>	
---	--	--

2.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

<p>Sospensione rate mutui per la “zona rossa” Lombarda e Veneta, individuata dal <u>DPCM 23 febbraio 2020</u></p>	<p>ORDINANZA 29 febbraio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. <u>N.642</u></p>
<p>Ordinanza interpretativa <u>DPCM 8 marzo 2020</u></p>	<p>ORDINANZA 8 marzo 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili <u>N.646</u></p>
<p>Altre ordinanze</p>	<p>ORDINANZE 13 FEBBRAIO – 8 MARZO 2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. <u>N.635</u> – <u>N.637</u> – <u>N.638</u> – <u>N.639</u> – <u>N.640</u> – <u>N.641</u> – <u>N.643</u> – <u>N.644</u> – <u>N.645</u> – <u>N.648</u></p>

2.3 - Provvedimenti ministeriali

<p>Ministero della Salute</p>	<p><u>ORDINANZA 21 febbraio 2020</u> – Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19</p>
<p>Ministero dell'Economia e delle finanze</p>	<p><u>DECRETO del 24 febbraio 2020</u> – Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – <i>Decreto per la “zona rossa” Lombarda e Veneta, individuata dal <u>DPCM 23 febbraio 2020</u></i></p>

Ministro per la Pubblica amministrazione	<p>CIRCOLARE n.1 del 2020 – Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa</p> <p>DIRETTIVA N.2/2000 – Nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.</p>
Ministero dell'Interno	<p>DIRETTIVA n. 14606 del 08 03 2020 – Direttiva ai prefetti sui controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”</p> <p>MODULO AUTOCERTIFICAZIONE – Il modulo necessario all'autocertificazione per gli spostamenti</p> <p>CIRCOLARE 12 marzo 2020 - Circolare ai prefetti sulle misure più stringenti per contenere il COVID-19</p>
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	<p>DECRETO del 12 marzo 2020 – In tema di servizi minimi essenziali per il trasporto aereo</p>

3. Il quadro regionale

3.1 - Ordinanze Regionali

Ordinanze restrittive di entrata in regioni fuori dall'ex zona arancione	<ul style="list-style-type: none"> • Abruzzo (ordinanza n. 2 del 8 marzo) • Basilicata(ordinanza) • Calabria (ordinanza) • Campania (ordinanza) • Lazio (ordinanza 8 marzo – Ordinanza 9 marzo) • Liguria (ordinanza) • Marche (ordinanza n. 4 del 10 marzo – ordinanza n.6 del 10 marzo) • Molise (ordinanza) • Puglia (ordinanza) • Sardegna (ordinanza 8 marzo – ordinanza 9 marzo e nota esplicativa) • Sicilia (ordinanza) • Toscana (ordinanza 8 marzo – ordinanza 10 marzo)
---	--

<p>Ordinanze emanate da Regioni ex “arancioni”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emilia-Romagna (ordinanza 9 marzo – allargamento misure restrittive a tutto il territorio regionale) - (ordinanza 10 marzo) – restrizioni attività di somministrazione e mercati (ordinanza 12 marzo – in materia di TPL) • Marche (ordinanza 10 marzo – ribadisce la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute)- (ordinanza 12 marzo – in materia di TPL) • Veneto (ordinanze 12 marzo nn. 28 e 29 – in materia di TPL)
<p>Altre Ordinanze</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abruzzo (ordinanza 9 marzo – nuove misure urgenti contenimento COVID-19 in materia di Servizio Sanitario Regionale) – (ordinanza 11 marzo – nuove misure in materia sanitaria – ordinanza 12 marzo – in materia di TPL) • Campania (ordinanza 10 marzo - chiusura degli esercizi pubblici di barbiere, parrucchiere, centri estetici) – (ordinanza 11 marzo – divieto di svolgimento di fiere e mercati) – (ordinanza 12 marzo – divieto di accesso a ville e parchi comunali, attività di ristorazione chiuse fino al 25 marzo e chiarimenti in tema di ristorazione) – (ordinanza 12 marzo – in materia di TPL) – ordinanza del 13 marzo – in materia di spostamenti) • Lazio (ordinanza 10 marzo – ulteriori misure urgenti) – (ordinanza 12 marzo – in materia di TPL) • Basilicata (ordinanza 11 marzo –chiusura di centri estetici, parrucchieri e barbieri, mercati e fiere) – (ordinanza 12 marzo – disposizioni in materia di gestione dell'emergenza) • Provincia autonoma di Bolzano (ordinanza 9 marzo – applicazione DPCM 8 marzo) - (ordinanza 10 marzo – applicazione DPCM 9 marzo) - (ordinanza 12 marzo – applicazione DPCM 11 marzo) • Puglia (ordinanza 12 marzo - in materia di TPL) • Umbria (ordinanza 12 marzo - misure urgenti per gli organi regionali)

	<ul style="list-style-type: none"> • Provincia autonoma di Trento (ordinanza 12 marzo – <i>in tema di TPL</i>)
Regioni che non hanno ancora emanato un'ordinanza	<ul style="list-style-type: none"> • Friuli-Venezia Giulia • Valle d'Aosta

4. Riepilogo dei contenuti del DPCM 8 marzo 2020 alla luce di quanto disposto dai DPCM 9 marzo e dell'11 marzo

Mobilità	Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulta positivo al virus.
Persone con sintomi influenzali o fragili	Problemi respiratori o febbre (37,5) è fortemente raccomandato di rimanere a casa e contattare il proprio medico curante.
Persone in quarantena	Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione
Attività didattica	Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Concorsi	Sospesi se non a distanza se non per il personale sanitario.
Assembramenti	Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Congedi personale sanitario	Sospeso.

CA

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

<p>Modalità di lavoro</p>	<p>Si raccomanda di promuovere ferie e congedi ordinari. Si raccomanda la modalità smart working anche se non prevista da accordi individuali.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.</p> <p>In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; • in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. • Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
<p>Eventi competizioni sportive, manifestazioni, fiere</p>	<p>e Sospesi.</p>

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

<p>Attività commerciali</p>	<p>Su tutto il territorio nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. • Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
------------------------------------	--